



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
2018

Relazione del Presidente Andrea Migliozi
Sala Congressi Biblioteca Regionale

Aosta, 8 Marzo 2018

INDICE

I- Saluti e Ringraziamenti

II) Premessa

III) Uno sguardo sul contenzioso 2017

IV) Significative pronunzie rese nell'anno trascorso

V) Considerazioni conclusive

I - Rivolgo a tutti gli intervenuti, Autorità, rappresentanti delle istituzioni, colleghi, avvocati, collaboratori e cittadini tutti il mio più cordiale benvenuto a questa cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2018 del Tribunale Amministrativo per la Valle d'Aosta di cui ho l'onore e l'onere di essere divenuto Presidente nel gennaio 2017.

In particolare saluto il Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta anche nella sua qualità di Autorità prefettizia, il Presidente del Consiglio Regionale, il Sindaco della Città di Aosta, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Valle d'Aosta i colleghi della Magistratura ordinaria civile e penale, contabile e tributaria che insieme a noi esercitano il delicato servizio di rendere giustizia, il Difensore civico regionale, il Garante del contribuente i Comandanti militari dell'Esercito, in ispecie del Centro addestramento Alpini di Aosta, i vertici militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia penitenziaria, il sig. Questore di Aosta, recentemente insediatosi, il Comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri, nostri gentili condomini, e i titolari tutti degli Uffici pubblici qui presenti.

Un cordiale saluto non può mancare per quelli che sono i nostri interlocutori per così dire privilegiati, gli avvocati, quelli del libero Foro, qui rappresentati dal Presidente e dal segretario dell'Ordine e gli avvocati degli enti pubblici che si fanno notare tutti per l'elevato livello di professionalità. Naturalmente un pensiero anche per l'Avvocatura distrettuale dello Stato la quale non fa mancare il suo costante e qualificato apporto professionale nel contenzioso di competenza ancorché ad onor del vero, sia piuttosto deficitaria quanto a presenza fisica nelle aule di questo Tribunale. Per il vero una parziale scusante va forse riconosciuta all'avvocatura erariale, ravvisabile nell'esistenza, a tutt'oggi, di condizioni di trasporto pubblico tra il capoluogo piemontese e quello valdostano che solo per usare un eufemismo, non sono proprio ottimali quanto a frequenza e rapidità dei collegamenti; non me ne vorranno al riguardo per questa annotazione per così dire extra ordinem il Presidente Vierin e il Sindaco Centoz ma la mia è e vuole essere ovviamente solo una benevole segnalazione e/o sollecitazione.

Accogliamo poi con vivo piacere il rappresentante del Consiglio di Presidenza, il Consigliere di Stato Hadrian Simonetti a testimonianza dell'interesse dell'Organo di autogoverno verso questo Ufficio. In proposito è con vivo piacere che devo registrare il sostegno dimostrato dal Consiglio di presidenza nel disporre l'assegnazione di un magistrato in pianta stabile presso questo Tribunale e ciò non accadeva dal 2011. Al riguardo sono ben lieto di formulare un cordialissimo saluto unitamente ad un caloroso benvenuto al collega qui assegnato, il dott. Paolo Nasini, proveniente dalla

magistratura ordinaria e vincitore del concorso a referendario conclusosi un paio di mesi fa, a lui rivolgiamo altresì i migliori auguri di buon lavoro con l'auspicio che possa permanere presso questa sede per molti anni.

Ancora un saluto ai rappresentanti della stampa e dell'informazione che con la loro presenza testimoniano e dimostrano tangibilmente l'attenzione, l'interesse e l'apprezzamento con cui non soltanto gli addetti ai lavori ma tutte le componenti della società civile valdostana seguono l'andamento della giustizia amministrativa locale esercitando peraltro con detto monitoraggio una sorta di controllo democratico di detto servizio.

A chiusura di questa fase preliminare mi sia consentito poi ringraziare gli impiegati o meglio le impiegate della Segreteria di questo Tribunale (cui va peraltro un doveroso omaggio unitamente a tutte le rappresentanti del gentil sesso qui presenti per l'odierna festa della Donna). Le stesse con l'accorto coordinamento della Segretaria Generale, la dott.ssa Nadia Palma, hanno svolto (e sicuramente continueranno a farlo) un costante e apprezzatissimo lavoro con impegno e professionalità e le ringrazio anche per essersi prodigate e non poco per assicurare al meglio gli aspetti logistici di questa manifestazione.

A questo punto non posso né voglio sottrarmi nel ringraziare i colleghi che si sono avvicendati durante il 2017 nella composizione del collegio giudicante e precisamente Grazia Flaim, Antonio De Vita, Carlo Buonauro, Davide Ponte nonché i qui presenti Davide Soricelli e Silvia Cattaneo, magistrati tutti di grande valore che hanno operato con serietà, competenza e dedizione allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Un ultimo doveroso ringraziamento alla Regione, nella persona del suo Presidente Laurent Vierin per la messa a disposizione di questa adeguata e accogliente sala per la celebrazione della cerimonia

Il - Dunque questo è il mio secondo anno di presidenza e mi si impone perciò di stilare un primo bilancio sia pure calibrato su un non lungo periodo. Esso è da ritenersi per me positivo: da un punto di vista umano ho trovato e sperimentato un'accoglienza ospitale e partecipativa della gente e questo, detto da uno straniero che non si considera di passaggio ma che intende restare in questa terra valdostana per un non breve periodo della sua vita professionale, e che vuole, possibilmente legare alla sua presenza giudizi e poi ricordi di segno favorevole; quanto all'aspetto professionale, anche qui un consuntivo di segno positivo mi sento di poter cogliere e tanto perché al fondo di una siffatta valutazione vi è un inequivocabile elemento di certezza e di buon auspicio per il futuro, costituito dalla serietà e dall'affidabilità di quanti lavorano

in ruoli diversi ma fra loro complementari e interdipendenti al sistema della giustizia amministrativa valdostana tra cui va, in primis, la classe forense per il suo elevato apporto qualitativo e lo spirito collaborativo dimostrato nei confronti di questa istituzione.

Prima di addentrarmi negli aspetti tecnici della relazione consentitemi di darvi notizia di due iniziative assunte a favore per così dire del maggior decoro del Tribunale. La prima, è l'installazione delle bandiere rispettivamente della Repubblica Italiana, della Comunità Europea e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sulla facciata soprastante l'ingresso dell'edificio che ospita il TAR e i NAS al civico n. 1 di Via Cesare Battisti. L'assenza dei vessilli per il vero è alquanto risalente e la cosa mi era passata inosservata per diverso tempo sicché, appena avutone contezza a seguito della segnalazione fattami se mal non ricordo dalla Segretaria Generale dott.ssa Palma, ci siamo attivati e abbiamo provveduto alla bisogna e proprio l'altro ieri le bandiere sono state apposte sulla parete; un piccolo dettaglio ma anche questo giova alle istituzioni della Valle. La seconda, spero anch'essa gradita iniziativa che mi è sembrato opportuno assumere: siamo in Valle d'Aosta, dove il francese che secondo i dati storici è stato adottato come idioma ufficiale nel 1536 è lingua ufficiale insieme all'italiano sin dal 1946 e tale lingua viene utilizzata negli atti della pubblica amministrazione, nella toponomastica, nei servizi di informazione televisiva e così via ed allora mi è sembrata cosa buona e giusta in sé oltreché appropriato omaggio alla specificità di questa terra, fare rilegare in un volume con idonea veste tipografica un esemplare del codice del processo amministrativo tradotto appunto nella lingua francese a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Siffatto volume verrà posizionato su un leggione avente un basamento in legno da collocarsi nell'aula di udienza del Tribunale.

III - E veniamo agli aspetti più pregnanti della relazione, in primis l'andamento del contenzioso.

Naturalmente, e se così non fosse farei offesa all'intelligenza di questo qualificato uditorio, in questa disamina sarà privilegiato l'aspetto qualitativo del contenzioso affrontato e definito a ragione dell'esiguità del dato numerico legato alle modeste dimensioni della struttura, dandosi perciò rilievo ad alcune tipologie di pronunzie rese, nell'intento di fornire un quadro sintetico ma sufficientemente esaustivo della funzione concretamente svolta e che per varietà e qualità mi permetto di qualificare non inferiore a quello che si instaura presso i Tribunali di grandi dimensioni.

Nondimeno, in primo luogo vengono i numeri.

Essi sono particolarmente contenuti, secondo i seguenti dati:

a) i ricorsi introitati nel 2017 sono stati 59 mentre nel 2016 sono stati 67 quindi si è registrato quanto all'afflusso in entrata, un decremento non proprio irrilevante, sempre rapportato ovviamente alle dimensioni della struttura;

b) dei ricorsi depositati, 14 riguardano gli appalti pubblici, 10 l'urbanistica e l'edilizia e 9 la sicurezza pubblica, un dato numerico rimasto in sostanziale equilibrio con l'anno precedente che ha visto nelle prime due materie, rispettivamente 12 e 15 ricorsi, mentre hanno subito un balzo in avanti i ricorsi nel settore della sicurezza pubblica che sono passati da 3 a 9;

c) i provvedimenti giurisdizionali complessivamente emessi dal Tribunale nel 2017 sono stati 108 dei quali 36 cautelari (dato comprensivo dei decreti monocratici cautelari e delle ordinanze collegiali cautelari);

d) abbiamo poi 63 sentenze emesse, e di queste, quanto agli esiti, 6 sono di accoglimento, 32 di rigetto e le altre con esiti vari, tra improcedibilità, inammissibilità e rinunce. V'è pure da dire (e consentitemi al riguardo un pizzico di compiacimento) che delle decisioni di merito assunte solo tre sono state appellate al Consiglio di Stato, con una percentuale di dissenso, quindi, per carità del tutto legittima, bassissima;

e) infine, i ricorsi pendenti al gennaio del 2018 sono 35.

Naturalmente avuto riguardo alla modestia di queste cifre, i tempi di definizione dei ricorsi sono stati più che brevi, con la fissazione dell'udienza di trattazione del merito dei ricorsi a brevissima distanza dal loro deposito, una volta beninteso assicurati i termini di cui agli artt. 46 e 71 del codice del processo amministrativo, posti inderogabilmente a tutela del diritto di difesa delle parti

E questo, a parte il rito speciale approntato per le materie c.d. economicamente sensibili come gli appalti di cui all'art. 120 c.p.a. per le quali la legge prevede specificatamente un regime particolarmente accelerato e a cui il TAR si è rigorosamente attenuto.

Questa celerità nella fissazione e definizione delle cause nel merito, ha portato per certi versi a svuotare di rilevante contenuto la fase cautelare del giudizio nel senso che ai fini della delibazione in ordine alle richieste di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, è stata decisiva la valutazione della sussistenza o meno di situazioni di danno del tutto indifferibili nel più che breve intervallo temporale intercorrente tra l'incidente cautelare e la discussione del ricorso nel merito, fissata sia in caso di accoglimento che di rigetto nella stessa ordinanza cautelare.

Quanto poi ai ricorsi allo stato pendenti, si tratta non di un vero e proprio arretrato, bensì di una giacenza fisiologica non più riducibile considerati i tempi che il codice del processo amministrativo stabilisce per lo svolgimento del giudizio, dettati al fine di garantire pienamente il diritto di difesa alle parti.

I numeri sono quello che sono e ciò che più colpisce è il fatto che la diminuzione dei ricorsi in ingresso è costante sì da far apparire questo trend addirittura preoccupante.

Che dire in proposito?

Per il vero, il dato della flessione dei ricorsi non vale solo per questo piccolo Tribunale ma interessa quasi tutti i Tribunali Amministrativi Regionali d'Italia, naturalmente in una entità proporzionata alla popolazione delle singole Regioni : solo a mò di esempio, presso il TAR della Campania che pure è una delle Regioni forse con il più alto tasso di litigiosità, si è passato dagli oltre 6.000 ricorsi depositati nel 2016 a poco meno di 5.200 ricorsi del 2017, con una flessione del 13% , che è tanto.

Le ragioni del decremento del flusso dei ricorsi, per questo Tribunale come per tutti gli altri plessi giurisdizionali sono da collegare a vari fattori non riconducibili ad una sfiducia nella giustizia amministrativa come invece erroneamente ritenuto da alcuni esponenti del mondo politico-finanziario malamente informati e che hanno infondatamente additato il sistema giurisdizionale amministrativo come uno strumento di rallentamento dello sviluppo economico del Paese.

Al riguardo corre l'obbligo di rilevare come dimostrato da un recente studio sul rapporto tra economia e giustizia amministrativa condotto sotto l'egida del sole 24 ore, che nei settori economicamente e socialmente più sensibili come i procedimenti elettorali, gli appalti, l'immigrazione, caratterizzati da esigenze di tutela urgente, i tempi di definizione dei giudizi instaurati innanzi al giudice amministrativo tra il primo e secondo grado sono brevi e più che ristretti, e comunque tali da non compromettere minimamente gli interessi economici coinvolti.

Più semplicisticamente senza scomodare tesi di tipo socio-politiche ed economiche mi permetto nuovamente di sottolineare anche in questa seconda occasione di incontro, sarà forse una mia fisima (ma i dati impressionanti appena riferiti significheranno pur qualcosa) che una delle ragioni della progressiva diminuzione dei ricorsi in entrata è certamente quella costituita dai costi della giustizia legati in particolare al c.d contributo unificato e ad un regime aggravato delle spese processuali, lì dove, in particolare per il primo si è in presenza di un tributo, per non dire una gabella che affligge in maniera esagerata le finanze di chi è intenzionato ad adire la giustizia amministrativa ma anche quella civile.

Ora ditemi voi, come si fa a non collegare in un rapporto di causa ed effetto un regime fiscale così duro con il budget che deve approntare un soggetto intenzionato ad attivare l'azione giurisdizionale, il quale a fronte peraltro dell'alea che inevitabilmente comporta un giudizio è tentato e non poco a desistere dall'intraprendere l'iniziativa giudiziaria.

Quest'anno ricorre il settantesimo anniversario della carta costituzionale che come ci ha ricordato il Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 a Palazzo Spada il 30 gennaio scorso, attribuisce a tutti il diritto alla tutela giurisdizionale affermando che tutti i provvedimenti del potere pubblico possono essere impugnati davanti al giudice.

Già, ma una esagerata tassazione rischia in tempi di depressione economica, di assumere i connotati di una inammissibile denegata giustizia per chi subisce o pensa di aver subito un pregiudizio dal comportamento dell'ente pubblico o per chi vede compromesso un bene della vita da un provvedimento dell'amministrazione o dalla sua inerzia, con una significativa penalizzazione degli utenti economicamente più deboli, come il privato cittadino e il piccolo artigiano e/o imprenditore il che può significare l'insorgenza di in una pericolosa sfiducia nelle istituzioni.

Nondimeno, tornando alle cose di casa nostra, anche quest'anno e lungi dal voler conseguire una sorta di *captatio benevolentiae* presso gli astanti amministratori, mi permetto di osservare o quanto meno voglio sperare che una diminuzione del contenzioso corrisponda o possa corrispondere ad una buona gestione dell'attività amministrativa da parte dei pubblici uffici o se vogliamo guardare la problematica sotto un profilo di tipo oggettivo la riduzione della domanda di giustizia può essere messa in relazione ad una accresciuta qualità degli atti amministrativi, e perché no? alla sistematica comunicazione del preavviso di rigetto che consente al destinatario di interloquire con l'amministrazione. E d'altra parte in tali ultimi sensi depone, per il contenzioso valdostano il riscontro oggettivo costituito dal dato appena citato, quello per cui delle sentenze che hanno definito nel merito i ricorsi proposti la percentuale di rigetto e quindi di conferma della legittimità degli atti adottati dalle varie amministrazioni come impugnati dai destinatari è enormemente di gran lunga superiore a quella di accoglimento e questo credetemi non per ragioni di "inflexibile severità" anche perché, mi sia consentita una annotazione strettamente personale, chi vi parla fermo restando che le decisioni sono collegiali, è stato considerato, non so se a titolo di merito o demerito negli ahimè ormai tanti anni di lavoro svolto tra vari Tar d'Italia e il Consiglio di Stato un "accoglista".

Ovviamente quanto appena osservato non deve servire a far cullare sugli allori i responsabili della cosa pubblica che pure in qualche circostanza sono incorsi in palesi

casi di sviamento di potere (come più avanti avrò modo di dire) semmai essere di sprone a fare meglio, fermo restando che questo Tribunale come sempre non esiterà nell'ambito di una attività giurisdizionale esercitata in assoluta trasparenza, imparzialità e indipendenza a censurare tutti quei comportamenti della Pubblica Amministrazione che riterrà non consoni ai canoni della legittimità le quante volte sarà appunto chiamato ad intervenire e avrà eventualmente accertato l'esistenza di condotta deviata dei pubblici poteri.

IV - Prima di andare a sottoporre alla vostra attenzione alcune delle sentenze particolarmente significative rese nell'anno scorso per le statuizioni ivi assunte in relazione all'oggetto del contendere e alle questioni giuridiche coinvolte e che sono state giudicate meritevoli di pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa nella parte relativa alle novità giurisprudenziali, mi preme formulare una considerazione che è un po' il comune denominatore di tutta la sia pur contenuta produzione giurisprudenziale di questo Tribunale.

IL TAR, e lo dico senza alcun intento autocelebrativo e soprattutto in assoluta umiltà di intenti nelle sue pronunzie, ha cercato al di là della pur ineludibile verifica della corrispondenza degli atti e comportamenti dei pubblici poteri alle *regulae juris* disciplinanti l'azione amministrativa, di indicare contestualmente ai soggetti interessati la via per trovare un punto di equilibrio tra le istanze privatistiche e le indiscutibili esigenze della pubblica amministrazione, senza che le une vadano a scapito delle altre, anche delineando, fermo restando l'affermazione della regola giuridica da applicare al caso di specie, i possibili futuri punti di composizione della lite.

Nel proporre questa breve rassegna giurisprudenziale, segnalo di particolare interesse la sentenza n. 35/2017 redatta dalla collega Grazia Flaim in cui ci si è soffermati in maniera specifica sulle prerogative per così dire istituzionali di un soggetto molto noto nella Valle, l'Associazione Forte di Bard riconoscendo ad essa la piena legittimazione ad attendere oltre che alla funzione museale, anche altre attività di promozione turistica, finalizzate a conseguire lo sviluppo culturale, ambientale e sportivo sull'intero territorio valdostano.

Ancora sempre della collega Flaim la sentenza n. 15/2017, in cui a proposito della fusione di Confidi Commercio Turismo e Servizi della Valle d'Aosta nel consorzio Nord Ovest comprendente Confidi Piemonte, si è avuto modo di precisare che l'adesione della Regione Valle d'Aosta all'organismo regionale esplicava la sua valenza di finanziamento pubblico nei soli limiti delle attività poste in via esclusiva

in favore di operatori valdostani e non di altri territori di guisa, che al di là della intervenuta fusione ci deve essere piena corrispondenza tra le agevolazioni concesse e gli effetti positivi sull'economia valdostana.

Non posso poi non citare la sentenza n. 56/2017 redatta dal collega *Carlo Buonauro* in una materia di scottante attualità con cui è stato accolto un ricorso proposto da un militare di origini valdostane impegnato nelle missioni di pace nei territori dei Balcani e volto a vedersi accertato il diritto al risarcimento del danno derivante da una grave patologia tumorale contratta secondo la tesi difensiva a seguito di esposizione ad uranio impoverito.

Ebbene, in questa circostanza il Tribunale con detta decisione che può qualificarsi come una novità nel panorama della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il diritto al ristoro patrimoniale affermando, da un lato la dipendenza dell'infermità dal servizio militare svolto in Kosovo e dall'altro lato la responsabilità dell'Amministrazione in relazione all'avvenuta esposizione del militare al rischio di contaminazione da polveri di uranio impoverito senza che siano state disposte misure di prevenzione.

Va pure segnalata la sentenza n. 70/2017 redatta dalla collega *Silvia Cattaneo* recante interessanti osservazioni in ordine all'ampiezza degli oneri documentali posti a carico dei soggetti partecipanti alle gare d'appalto.

Degna di attenzione è anche la sentenza n. 13/2017 redatta dal collega *Antonio De Vita* relativa all'impugnativa di provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Questore di Aosta, competente ad assumere nella Regione Valle d'Aosta gli atti di cui agli artt. 84 e 67 del dlgs n. 159/2011, come specificatamente ha avuto modo di affermare questo tribunale con la fondamentale sentenza n. 6 del 2016.

La problematica affrontata per la sua scottante attualità in relazione proprio alla comunità valdostana merita una qualche sia pur brevissima riflessione. Il Tribunale ha avuto modo di occuparsi della tipologia delle interdittive antimafia nel corso del 2017 anche in un altro caso e, nei primi mesi di quest'anno per un altro ancora, a conferma che purtroppo anche questo territorio, per quanto estraneo a dinamiche delinquenziali di una certa consistenza, in realtà non può purtroppo dirsi immune dal fenomeno del pericolo di infiltrazioni mafiose, come peraltro posto in evidenza dalla Commissione Parlamentare Antimafia nella recente visita fatta in Regione.

Ebbene, per ciò che attiene alla competenza di questo TAR e cioè l'attività giurisdizionale di verifica della legittimità della documentazione antimafia sub specie della tipologia delle informazioni (o c.d. informative) antimafia con effetti interdittivi, la sentenza citata si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato, in

particolare quella della III sezione, che ha avuto modo di sottolineare come detti provvedimenti, connotati da un contenuto discrezionale, si qualificano come una valutazione di natura preventiva e non sanzionatoria, avulsa da qualsivoglia logica penale o latu sensu punitiva.

Nondimeno, tenuto conto dei delicati interessi sottesi e cioè da una parte gli effetti limitativi dell'iniziativa economica e dall'altra parte, in misura più pregnante l'inderogabile esigenza di tutela dell'ordine pubblico che la legislazione antimafia intende espressamente tutelare, mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ivi preposta di avere particolare cura nell'adozione degli atti in questione nel supportare le relative determinazioni di un ampio impianto motivazionale in cui si dia adeguata contezza degli elementi indiziari idonei a far configurare una ipotesi di permeabilità mafiosa a carico del soggetto economico così come ribadito dall'orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice amministrativo.

Voglio ancora menzionare la sentenza n. 1/2018 (sforo di qualche giorno rispetto all'annualità in rassegna) redatta dalla collega Cattaneo nella parte in cui in essa vengono qualificati come atti politici e quindi insindacabili nel merito e non lesivi di quale che sia posizione giuridica soggettiva, quelli con cui il Consiglio Regionale ha disposto la creazione di una commissione d'inchiesta a carico di una società controllata operante nel settore della produzione di energia elettrica e ratificato le risultanze del predetto organo ispettivo .

Altresì da segnalare è la sentenza n. 59/2017 redatta dal collega Davide Soricelli in materia edilizia che fissa chiari principi in tema di obbligo di rispetto delle distanze minime dai confini con riferimenti a manufatti adibiti ad autorimesse autorizzate con segnalazione certificata di inizio attività (c.d. S.C..I.A) ; la questione potrebbe apparire parva res, invece riveste una sua innegabile importanza non foss'altro perché ho potuto notare come il problema della individuazione dell'esatto regime urbanistico-edilizio nella Regione Valle d'Aosta relativamente alla realizzazione di autorimesse è stata più volte portato alla cognizione di questo Tribunale.

E consentitemi di concludere questa breve rassegna proprio con una vicenda che ha interessato l'Istituto Musicale Parificato- Conservatorio di Musica di Aosta definita con la sentenza n. 45/2017, redatta da chi vi parla.

Tale decisione reca un esito squisitamente processuale (di improcedibilità) ma contiene un obiter dictum ritengo significativo. Invero il Tribunale ha ritenuto di censurare la condotta dell'Amministrazione di controllo che aveva designato alla carica di Direttore del Conservatorio musicale una persona che aveva ricevuto da

parte del Consiglio accademico dell'istituto quanto alla sussistenza dei requisiti professionali per ricoprire il prestigioso incarico parere negativo e al quale nondimeno l'incarico in parola veniva conferito in deroga " dall'alto" dall'Amministrazione regionale invocandosi la norma di cui all'art. 241 comma 5 del dlgs n. 297/94 che prevede la nomina per chiara fama.

Il Collegio in relazione alla avvenuta contestazione giudiziale di tale nomina da parte di numerosi componenti del corpo docente dell'Istituto, per essere più realista del re, disponeva al riguardo una consulenza tecnica volta ad accertare la sussistenza o meno in capo al nominato dei requisiti di carattere eccezionale previsti dalla norma in questione, incumbente istruttorio che dava un esito pienamente corrispondente al parere negativo in precedenza reso dal Consiglio d'istituto.

Il Tribunale quindi nel prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a coltivare il merito del giudizio, per essersi il nominato e contestato Direttore volontariamente dimesso non ha potuto fare a meno di ricordare al di là delle risultanze degli accertamenti tecnici disposti ed eseguiti, che quello della nomina per chiara fama è un istituto straordinario, in cui la designazione avviene solo in favore di personalità di notoria fama nazionale ed anche internazionale nonché di eccelsa valitudine, così come raramente avvenuto; senza fare offesa ad alcuno, ma basti pensare che l'istituto della nomina per chiara fama, prima ancora che intervenisse la norma ad hoc appena citata è stato per così dire applicato per personalità di eccezionale talento come è avvenuto per le docenze universitarie conferite al Foscolo e al Carducci in età giovanile, il che è quanto dire.

Insomma nella specie si è voluto stigmatizzare un chiaro caso di sviamento di potere, senza peraltro che ci si voglia qui ergere al ruolo di austeri censori: la nostra è solo un'attività di verifica della legittimità dell'azione amministrativa esercitata con coscienza ed umiltà. Ma tant'è ogni caso di eccesso di potere posto in essere in buona o cattiva fede nell'esercizio della funzione amministrativa va decisamente rimosso dal mondo giuridico.

V – E veniamo alla prospettive e ai buoni propositi : per il vero, quante alle prime, l'esiguità del numero dei ricorsi e che si prospetta tale anche per l'anno in corso salvo diversa evoluzione, ci ricorda il monito che il Manzoni fa dire Ad Agnese nel rivolgersi a Frà Galdino arrivato per la cerca delle noci: " Quando s'ha da misurar il pane, non si può allargar la mano nel resto"; la modestia dei numeri non lascia margini di manovra a quale che sia strategia organizzativa, se non nel senso che si avrà cura di

assicurare il servizio giustizia con la trattazione dei ricorsi in tempi quanto più veloci possibili e con il deposito altrettanto tempestivo delle sentenze.

Relativamente ai secondi, (i propositi), v'è l'impegno da parte mia e di tutto Tribunale per questo come per gli altri ancora a venire a non arroccarsi in una posizione di autoreferenzialità, ma a calarsi profondamente nel contesto sociale, economico e istituzionale della Valle d'Aosta e a rispondere nel migliore dei modi alle attese di coloro che ad esso si rivolgono confidando in una risposta giusta e nel contempo celere ed equilibrata.

Concludo con l'auspicio che il Tribunale amministrativo della Valle d'Aosta possa ricevere la buona considerazione da parte della comunità per la quale opera.

A questo punto non mi resta che declamare la formula di rito: dichiaro ufficialmente aperto l'anno giudiziario 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta.

Vi ringrazio per l'attenzione.